SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1990, n. 155.

Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del 1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, con il quale sono state dettate le norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978, concernente la semplificazione della documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, con il quale si è data attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974;

Considerato che occorre stabilire, come previsto dal comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalità e la documentazione necessarie per l'applicazione concreta del medesimo comma;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albó di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è consentita:

a) alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;

b) alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;

c) ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi.

Art. 2.

1. Le cooperative o consorzi indicati all'art. 1 debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

Art. 3.

1. La domanda, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, deve essere corredata, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, della seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, con gli estremi del deposito ai sensi degli articoli 2612 e 2519 del codice civile, e dello statuto del consorzio o della cooperativa dal quale risulti che lo scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie;

b) certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori delle singole imprese socie;

c) copia autenticata dell'estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle imprese socie;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'attuale sussistenza del predetto rapporto associativo.

Art. 4.

1. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio.

2. La prova del possesso dei requisiti relativi all'idoneità morale, alla capacità finanziaria e professionale di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, da fornirsi secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto integrato da quanto richiesto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, va riferita:

a) per quanto attiene all'idoneità morale agli amministratori della cooperativa o del consorzio;

b) per quanto attiene alla capacità finanziaria alle singole imprese socie;

c) per quanto attiene alla capacità professionale o ad uno degli amministratori, ovvero a persona designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della cooperativa o consorzio in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.

3. Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacità professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attività di trasporto della cooperativa o del consorzio.

Art. 5.

1. Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneità morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974, limitatamente ai commi primo, quinto, sesto e settimo (gli ultimi tre introdotti dal comma 5-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 16/1987), è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione dell'albo)*. — Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".

(Omissis).

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

— Si ritiene utile trascrivere anche il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/1987:

«Art. 13 *(Requisiti e condizioni)*. — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge n. 298/1974, annesse al D.P.R. n. 32/1976, è il seguente:

«Art. 8 *(Iscrizione all'albo)*. — L'impresa che intende iscriversi all'albo deve rivolgere domanda al comitato della provincia, in cui ha la sede unica o la sede principale, presentandola all'ufficio provinciale M.C.T.C. che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

La domanda, sottoscritta, con firma autenticata, dal titolare dell'impresa o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, deve essere corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate con decreto ministeriale, nonché dalla documentazione, che sarà precisata dal decreto ministeriale stesso, atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni, prescritti dall'art. 13 della legge.

Per il requisito di cui al n. 3) del suindicato art. 13 le imprese non ancora titolari di autorizzazioni devono, all'atto della domanda, fornire la prova di aver presentato denunzia alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi e di aver ottenuto l'iscrizione in via provvisoria, con riserva di comprovare, entro gli stessi termini stabiliti per la prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) dello stesso art. 13, la ottenuta iscrizione in via definitiva nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane.

Nella domanda devono essere indicate, sotto la responsabilità del richiedente, le eventuali sedi secondarie dell'impresa. Inoltre, ove trattisi di imprese individuali, devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, sia del titolare, sia degli eventuali institori o direttori, preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede; ove trattisi di società, le stesse indicazioni devono essere fornite nei riguardi di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.

— Per il contenuto del D.M. n. 508/1987 si veda nelle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2519 del codice civile:

«Art. 2612 *(Iscrizione nel registro delle imprese)*. — Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri.
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopraindicati».

«Art. 2519 *(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)*. — L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 del D.M. n. 508/1987 (per il titolo si veda nelle premesse) è il seguente:

«Art. 2. — Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

a) soddisfare al requisito della idoneità morale;

b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;

c) possedere adeguata capacità professionale.

Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge».

Si trascrive anche il testo dell'art. 4 dello stesso decreto:

«Art. 4. — Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2 — ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — gli interessati devono:

1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;

2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.

Il predetto requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;

quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.

Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia». Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzioni, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 del D.M. n. 508/1987 (per il titolo si veda nelle premesse) è così formulato:

«Art. 1. — Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.

Le disposizioni non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

90G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 luglio 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del bicentenario della Rivoluzione francese.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli celebrativi del bicentenario della Rivoluzione francese;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1776 del 4 luglio 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo celebrativo del bicentenario della Rivoluzione francese, nel valore da L. 3.150.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano una coccarda tricolore (bianco, rosso e azzurro) su un bicorno nero, la legenda «LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ» e le date «1789-1989».

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «3.150».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1990
Registro n. 20 Poste, foglio n. 127

90A2681

DECRETO 20 ottobre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano» dedicati all'industria della fisarmonica ed alla casa editrice Mondadori.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1984, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il lavoro italiano per il mondo»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'adozione, per detta serie di francobolli, della nuova denominazione «Il lavoro italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1989 di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli di tale serie all'industria della fisarmonica ed alla Arnoldo Mondadori editore;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle adunanze n. 1781 e 1783, rispettivamente del 19 settembre e 10 ottobre 1989;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1989, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano» dedicati all'industria della fisarmonica ed alla Arnoldo Mondadori editore, entrambi nel valore di L. 450.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 1/4 × 13 1/4; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari; colori: quadricromia.

Sul francobollo dedicato all'industria della fisarmonica è riprodotta una fisarmonica stilizzata su un fondino costituito da una veduta dei centri di produzione della fisarmonica italiana, rispettivamente «CASTELFIDARDO» e «STRADELLA».

Completano il francobollo le legende «LAVORO ITALIANO» e «INDUSTRIA DELLA FISARMONICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Sul francobolo dedicato alla Arnoldo Mondadori editore, una raccolta di libri simboleggia l'attività dell'industria prescelta.

Completano il francobollo l'emblema della casa editrice, le legende «ARNOLDO MONDADORI EDITORE» e «LAVORO ITALIANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 21 Poste, foglio n. 177

90A2682

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 maggio 1990.

Individuazione delle aziende e istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, di detto decreto-legge, secondo il quale la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988, determinata ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4, è finanziata, dalle regioni e dalle province autonome, mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote dei detti esercizi finanziari del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di mutuo, con onere d'ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i seguenti limiti:

a) 20 per cento, da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

b) 35 per cento, da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalità stabilite nel decreto medesimo;

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1989, concernente i criteri e le procedure per i mutui da attivarsi con la Cassa depositi e prestiti;

Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale e per stabilire le condizioni, la durata e le modalità di tali mutui;

Decreta:

Art. 1.

1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere attivate con le seguenti aziende ed istituti di credito:

A) Le aziende ordinarie di credito che svolgono servizio di tesoreria per conto delle unità sanitarie locali (U.S.L.).

B) Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238.

C) Gli istituti e le sezioni di credito mobiliare di seguito indicate:

Istituto mobiliare italiano - I.M.I.;

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop;

Mediobanca - Banca di credito finanziario;

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Isveimer;

Banca nazionale del lavoro - sezione speciale per il credito industriale;

Efibanca - Ente finanziario interbancario;

Interbanca - Banca per finanziamento a medio e lungo termine;

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare;

Banco di Napoli - Sezione speciale per il credito industriale;

Banco di Sicilia - Sezione speciale per il credito industriale;

Credito industriale sardo - C.I.S.;

Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS.

2. Gli interventi delle aziende di credito di cui al punto *A)* devono avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e di vigilanza che ne regolamentano l'attività, con particolare riferimento ai principi disciplinanti l'operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci a non superiore a quindici anni e potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare a partire dal 1° gennaio 1974, calcolato mensilmente e pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino del servizio studi della Banca d'Italia; tale parametro è pari al rendimento annuo lordo rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia nel penultimo mese precedente il semestre di applicazione del tasso;

b) tasso medio della lira interbancaria, pubblicato nel Bollettino o supplemento del Bollettino del servizio studi della Banca d'Italia; tale parametro è pari a quello rilevato nel penultimo mese del semestre precedente l'applicazione del tasso.

4. Al dato come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura massima dello 0,80%.

5. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

6. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Art. 3.

1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 1, entro il limite del 35 per cento della maggiore spesa sanitaria afferente agli anni 1987 e 1988 rilevabile dai disavanzi presunti risultanti per ciascuno degli anni medesimi, le regioni e le province autonome devono trasmettere, per la preventiva autorizzazione, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato (IGESPA) - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, apposita istanza conforme al modello allegato al presente decreto, comprendente anche l'indicazione dell'azienda di credito o delle aziende di credito in pool, prescelte per la operazione di finanziamento ed incluse tra gli istituti designati ai sensi del precedente art. 1.

2. L'autorizzazione ministeriale è trasmessa, oltre che alla regione ed alla provincia autonoma interessata, alla azienda di credito prescelta o all'istituto bancario capofila, in caso di pool, e deve essere menzionata nel contratto di mutuo.

3. La regione o la provincia autonoma, successivamente alla ricezione dell'autorizzazione ministeriale, perfeziona l'operazione di finanziamento stipulando, con l'osservanza della propria normativa in materia di assunzione dei mutui, l'apposito contratto con l'azienda di credito o con le aziende di credito costituite in pool in precedenza prescelte e comprese nella predetta autorizzazione. Una copia autentica del contratto di mutuo, comprensivo del piano di ammortamento, deve essere trasmesso, a cura dell'azienda di credito mutuante entro trenta giorni successivi alla data della stiputla, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro.

Art. 4.

1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare, entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo, l'importo del mutuo stesso in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione o provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale del Tesoro.

2. I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.

3. La regione o la provincia autonoma interessata, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nel proprio conto corrente di cui al primo comma, può disporre il trasferimento della somma accreditata in una o più soluzioni, in favore degli enti che gestiscono la spesa sanitaria, con vincolo di destinazione. A tal fine la ripartizione tra detti enti e la misura dei trasferimenti deve risultare da apposito atto deliberativo regionale che deve essere trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 5.

1. Le rate di ammortamento sono corrisposte in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e per tutta la durata dei mutui, dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, a ciascuna azienda di credito, quale unica mutuante o capofila del pool.

2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, sono corrisposti, con le modalità di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento e sono determinati con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento di cui al precedente art. 4, primo comma, e la data di scadenza della prima rata di ammortamento.

3. Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno tenere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, con almeno quarantacinque giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1990
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 162

ALLEGATO

Regione (o provincia autonoma)..................................

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(regionale o provinciale)

Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1987 e 1988;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 4 del citato provvedimento ove si dispone che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione (o della provincia autonoma) per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988, rispetto alle entrate conseguite, è finanziata dalle regioni e province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per il venti per cento della differenza mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti e per l'ulteriore trentacinque per cento mediante operazioni di mutuo con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, il cui onere di ammortamento è a carico del bilancio dello Stato;

Visto il successivo quarto comma dell'art. 4 che prevede la possibilità che i mutui di cui al citato secondo comma, nei limiti ivi indicati, siano concessi, in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili, previa autorizzazione del Ministero del tesoro;

Vista la documentazione contabile agli atti;

Visto il decreto ministeriale ....;

Dichiara:

1) Che per gli anni 1987 e 1988 il presunto disavanzo relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria nella regione (o provincia autonoma) ammonta:

per l'anno 1987 a lire ....
per l'anno 1988 a lire ....
in totale lire ....

2) Che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono state interamente utilizzate, ovvero alternativamente:

che delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnato alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 è rimasto non utilizzata la somma di lire ....

3) Che, nella valutazione del presunto fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1) non sono state considerate partite di spesa che, ancorché relative agli esercizi 1987 e 1988, siano state impegnate nella competenza dell'esercizio 1989.

4) Che l'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti nei limiti del 20 per cento, pari a lire .... del disavanzo presunto di cui al punto 1), è stato chiesto con nota n. .... del ....

Chiede

l'autorizzazione per l'assunzione da parte della regione .... di un mutuo di complessive lire ...., pari al 35 per cento del disavanzo presunto di cui al punto 1, al netto della somma di cui al punto 2), in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, da contrarre con (indicare denominazione completa azienda di credito) .... compresa tra le aziende di credito designate con l'art. 1 del decreto ministeriale .... ovvero con le seguenti aziende di credito

....
....
....

costituite in pool, di cui la .... è la capofila, tutte comprese tra quelle designate con l'art. 1 del decreto ministeriale ....

Il presidente

....

90A2684

DECRETO 19 maggio 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 29 maggio 1990, di durata quinquennale, per l'importo di 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'11,55% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 29 maggio 1990 e scadenza il 29 maggio 1995.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero.

I certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, qualora circolanti all'estero, dovranno recare la stampigliatura «pagabile all'estero» apposta su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

I certificati di pertinenza di non residenti possono essere altresì versati nei conti di deposito della gestione centralizzata istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché negli appositi conti di deposito della gestione medesima, accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Nei depositi intestati ai due enti internazionali possono essere versate, all'atto della sottoscrizione, le ricevute provvisorie rilasciate alle «banche abilitate» a fronte delle operazioni di non residenti regolate in ECU.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 29 maggio 1995 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'11,55% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 29 maggio di ciascun anno a partire dal 1991 e sino al 1995. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 29 maggio di ciascun anno dal 1991 al 1995.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati di pertinenza di non residenti, e custoditi nei conti di deposito della gestione centralizzata in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima e sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» e circolanti all'estero i suddetti pagamenti verranno effettuati all'estero in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nei caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due

giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 750 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 29 al 30 maggio 1990 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 30 maggio 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 25 maggio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 28 maggio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti il collocamento e il servizio finanziario dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sulla parte inferiore dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1990
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 244

90A2685

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 aprile 1990.

Impegno della somma di lire 12,660 miliardi a titolo di primo finanziamento del progetto n. 33 a favore della regione Abruzzo, per il 1990, in conto residui 1987, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 88) che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1989 di lire 2.000 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (Finanziaria '89 - tabella *F*), che ha ridotto lo stanziamento anzidetto di lire 300 miliardi;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, che ha disposto una riduzione di lire 200 miliardi dello stanziamento suddetto che, pertanto, risulta ridotto a lire 1.500 miliardi;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale è stato disposto l'annullamento della prima assegnazione CIPE di lire 12,663 miliardi relativa al progetto n. 159, di cui alla delibera 12 maggio 1988, a valere sull'impegno complessivamente assunto in data 2 marzo 1989, in conto residui 1987;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, con la quale sono stati ammessi a finanziamento per l'anno 1989, fra l'altro, progetti prontamente eseguibili di competenza delle amministrazioni regionali;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'importo di lire 12,660 miliardi, in conto residui 1987, a favore del progetto n. 33 «Impianti smaltimento rifiuti solidi urbani della provincia di Pescara» di competenza della regione Abruzzo, di cui alla richiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 12,660 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a titolo di primo finanziamento del progetto n. 33 «Impianti smaltimento rifiuti solidi urbani della provincia di Pescara», approvato dal CIPE per una prima assegnazione di lire 18,661 miliardi a carico dei fondi di cui all'art. 17, comma trentunesimo, citato in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 278

90A2686

DECRETO 23 maggio 1990.

Impegno della somma di lire 67,590 miliardi, per il 1990, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto il trentaquattresimo comma dell'art. 17 della suddetta legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce, tra l'altro, che al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, può deliberare, nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1990, relativa all'ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili;

Visto il punto 7 della stessa delibera CIPE, il quale stabilisce, tra l'altro, che le somme destinate alle amministrazioni centrali, sono iscritte in capitoli all'uopo istituiti sui rispettivi stati di previsione e che le somme destinate alle amministrazioni regionali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato;

Visto il successivo punto 15 il quale indica che le somme assegnate ai progetti statali e regionali, approvati nel medesimo punto, sono trasferite a valere sulla legge n. 64 del 1986 (cap. n. 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro), alle amministrazioni proponenti con le modalità di cui al citato punto 7;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 122476 del 26 aprile 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata apportata una variazione al cap. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica di L. 67.590.000.000, per l'anno finanziario 1990, sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di dover porre a disposizione della Cassa depositi e prestiti il predetto importo di lire 67.590.000.000, per le finalità di cui al richiamato punto 15 della delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 67.590.000.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili indicati al punto 15 della delibera CIPE del 19 dicembre 1989, richiamata in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Art. 2.

È autorizzato, altresì, il versamento della somma di L. 67.590.000.000 alla Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282

90A2687

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 maggio 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'Annunziata della unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza ad includere tre sanitari nell'equipe autorizzata al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1989 con il quale il presidio ospedaliero dell'Annunziata dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza è stato autorizzato al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza del 13 aprile 1990, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere i sanitari Abonante dott. Sergio, Loizzo dott. Fernando, Leonetti dott. Lucio e Roncone dott. Arturo nell'équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'Annunziata dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza è autorizzata ad includere nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale i sanitari:

Abonante dott. Sergio, Loizzo dott. Fernando, aiuto chirurghi della divisione «Docimo» del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Leonetti dott. Lucio, assistente chirurgo della divisione «Migliori» del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Roncone dott. Arturo, assistente area funzionale di chirurgia e pronto soccorso del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2688

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione al policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. P.116 del 7 febbraio 1990 del policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispodenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere *distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore* all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2689

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione all'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1985.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 34071 del 14 novembre 1989 dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1985.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2690

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione all'ospedale Policlinico di Perugia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 34071/*bis* del 14 novembre 1989 dell'ospedale policlinico di Perugia;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale policlinico di Perugia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2691

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1990.

Norma integrativa delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con il quale vengono definite, tra l'altro, le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione degli stessi, nonché gli adempimenti manuali, indispensabili in caso di mancato funzionamento, previsti anche a carico del fornitore e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale;

Considerata la necessità di adeguare alle nuove tecnologie in uso nel settore degli apparecchi misuratori fiscali gli adempimenti tecnici e di manutenzione previsti nel predetto decreto, al fine di assicurare una efficace organizzazione dell'assistenza tecnica degli apparecchi stessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 6 novembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Valenza organizzativa di assistenza tecnica

1. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchi misuratori fiscali può essere svolto dalle ditte produttrici e/o importatrici, nei confronti dei rispettivi apparecchi, mediante propri centri (assistenza diretta) o mediante centri istituiti presso concessionari o rivenditori (assistenza indiretta).

2. La rete di assistenza tecnica di cui all'art. 4, comma quarto, n. 9, del decreto 23 marzo 1983, è approvata con decreto del Ministro delle finanze ed, ai fini della idoneità della valenza organizzativa, deve essere costituita da un numero non inferiore a quindici centri di

assistenza diretta o indiretta, dislocati almeno in cinque regioni e comunque nelle regioni in cui siano installati apparecchi misuratori fiscali delle ditte produttrici o importatrici.

3. Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere prestato dai centri in via esclusiva per ogni ditta produttrice o importatrice di registratori di cassa e/o di terminali elettronici e/o di bilance elettroniche munite di stampante.

4. In caso di risoluzione del rapporto di concessione o di rivendita di cui al comma 1, i centri di assistenza indiretta cessano di far parte della rete di assistenza della ditta produttrice o importatrice e sono tenuti alla immediata restituzione alla ditta stessa delle tessere di riconoscimento e dei marchi identificativi dei propri tecnici, previsti dall'art. 9, comma secondo, del citato decreto 23 marzo 1983.

5. I tecnici, in caso di risoluzione del rapporto con il centro di assistenza sia diretta che indiretta, sono tenuti alla immediata restituzione dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento al centro medesimo. I centri di assistenza indiretta devono provvedere all'immediato inoltro dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento al produttore o importatore. I centri di assistenza diretta ed indiretta devono inoltre provvedere all'annotazione della variazione sul registro di cui all'art. 9, comma primo, n. 4 del citato decreto 23 marzo 1983.

6. Le variazioni dell'organizzazione di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. 9, ultimo comma del decreto 23 marzo 1983, da comprendere in una nuova mappa integrale ed aggiornata, devono essere notificate al Ministero delle finanze entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare e sono operative a decorrere dalla data della notifica. Le variazioni sono ratificate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Centri autonomi di assistenza tecnica

1. L'autorizzazione all'assistenza e manutenzione di apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 9, comma secondo, del decreto 23 marzo 1983, può essere concessa, anche nell'ambito di più province, a centri autonomi di assistenza tecnica limitatamente ad apparecchi prodotti o importati da una sola ditta, in relazione alla loro potenzialità operativa ed al numero dei tecnici abilitati ad eseguire le operazioni di assistenza e di manutenzione.

2. Nella domanda di autorizzazione il centro deve indicare i modelli di apparecchi misuratori fiscali del produttore o importatore di cui al primo comma per i quali chiede l'autorizzazione all'assistenza e manutenzione ed assicurare la disponibilità in via continuativa, in base a regolari contratti di forniture, delle parti di ricambio originali di provenienza dallo stesso produttore o importatore degli apparecchi medesimi. Deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che i tecnici che intende abilitare:

non sono inseriti in altra rete di valenza organizzativa per la medesima categoria di apparecchi misuratori fiscali né sono titolari di altro marchio identificativo e tessera di riconoscimento, con indicazione di quelli eventualmente ottenuti in precedenza con le date di restituzione;

possiedano conoscenza tecnico-professionale degli apparecchi misuratori fiscali per i quali viene richiesta l'autorizzazione, comprovata dall'attestato di frequenza di specifico corso di addestramento.

3. I tecnici, che a seguito della risoluzione del rapporto con il centro di assistenza di cui al primo comma cessano di farne parte sono tenuti alla immediata restituzione dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento loro forniti dal centro medesimo, che dal proprio canto deve provvedere all'annotazione della variazione sul registro di cui all'art. 9, comma primo, n. 4 del decreto 23 marzo 1983.

Art. 3.

Intervento di manutenzione annuale

1. L'intervento di manutenzione annuale di cui all'art. 9, comma primo, n. 1, del decreto 23 marzo 1983, deve essere effettuato, alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti, dal centro incaricato dell'assistenza tecnica dell'apparecchio misuratore fiscale non oltre un anno dalla data dell'ultimo intervento risultante dal libretto di dotazione fiscale.

2. Resta fermo che nessun corrispettivo può essere preteso dal centro di assistenza per interventi effettuati a richiesta degli organi accertatori ai sensi del citato art. 9, comma primo, n. 1.

Art. 4.

Apparecchi usati, guasti o utilizzati in via temporanea

1. Fermo restando il disposto dell'art. 8 del decreto 23 marzo 1983, l'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio misuratore fiscale deve conservare copia del libretto di dotazione unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate, entrambe autenticate dal tecnico del servizio di assistenza.

Le stesse modalità devono essere osservate nelle ipotesi di:

a) cessione di apparecchio misuratore fiscale a soggetto non utilizzatore, ivi compresa la restituzione in permuta;

b) installazione di apparecchio misuratore fiscale in sostituzione di altro apparecchio guasto per il tempo necessario alla riparazione;

c) installazione di apparecchio misuratore fiscale a titolo di prova.

Art. 5.

Apparecchi non utilizzati in via continuativa

1. Lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'art. 12, comma secondo, del decreto 23 marzo 1983, può non essere emesso per le giornate in cui l'apparecchio misuratore fiscale installato non sia stato utilizzato.

Art. 6.

Interventi di manutenzione da parte dell'utente

1. Il punto 3.6 dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984 è così sostituito:

Tutte le parti non protette dal bollo fiscale in caso di guasto e nel rispetto delle regole dell'organizzazione di assistenza e manutenzione documentate dalla ditta fornitrice, possono essere sostituite direttamente ed autonomamente dall'utente, entro i termini previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

Ove presso l'utente esistano parti di scorta dell'apparecchio misuratore fiscale, il servizio di assistenza, entro gli stessi termini, deve provvedere al ripristino della scorta medesima. Al momento della rilevazione del guasto, l'utente deve informare il servizio di assistenza e indicare sul libretto di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'ora ed il giorno della richiesta nonché il tipo di intervento effettuato.

Successivamente allegherà al libretto la bolla di consegna delle parti inviate dal servizio di assistenza, per la sostituzione o il ripristino della scorta.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2692

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 maggio 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 16 marzo, 19 giugno, 5 e 31 luglio 1989 della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere n. 923206 del 18 settembre 1989, n. 924635 del 21 dicembre 1989, n. 924636 del 21 dicembre 1989 e n. 924638 del 21 dicembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa di opzione di differimento automatico di scadenza per assicurazioni di capitale differito;

2) clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di opzione di differimento automatico di scadenza per assicurazioni di rendita vitalizia differita: i tassi sono gli stessi del precedente punto 1);

4) clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di opzione di differimento automatico di scadenza per assicurazioni miste;

6) clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa per assicurazione temporanee di gruppo, da applicare a favore dei dipendenti della Lloyd Adriatico S.p.a.;

8) condizioni speciali da applicare alle tariffe di cui al punto 7);

9) regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo utili»;

10) assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo crescenti linearmente in misura del 5%, del 10% e del 15%: tassi di premio di tariffa;

11) condizioni di applicazione della suddetta tariffa;

12) condizioni speciali da applicare alla suddetta tariffa;

13) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare ad una assicurazione collettiva per il trattamento di fine rapporto ad elevata partecipazione agli utili (Tar. AIL 89 EPU).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2693

DECRETO 25 maggio 1990.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché autorizzazione ad adottare condizioni di polizza per contratti specifici stipulati da La Venezia assicurazioni S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 24 maggio e 28 luglio 1989 de La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché l'autorizzazione ad adottare, per i contratti collettivi stipulati dal personale dipendente delle società per azioni Venezia, SIAD e Trieste e Venezia, condizioni speciali di polizza già approvate;

Viste le lettere in data 26 luglio 1989, n. 922765 e 27 dicembre 1989, n. 924661, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffa n. V26J RIV - assicurazione di rendita vitalizia temporanea e differita, a premio unico, con controassicurazione, sulla testa del beneficiario - assicurato, pagabile per un periodo non superiore a 5 anni;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1).

Art. 2.

La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, è autorizzata ad adottare, per i contratti collettivi stipulati dal personale dipendente delle società per azioni Venezia, SIAD e Trieste e Venezia, le condizioni speciali di polizza delle assicurazioni di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità dei dipendenti di azienda, approvate con decreto ministeriale del 26 maggio 1987, prescindendo, ai fini del calcolo del bonus di premio, dall'andamento del premio netto versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2694

DECRETO 25 maggio 1990.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 31 gennaio 1989, 26 aprile 1989, 1° agosto 1989 e 28 marzo 1990 della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza nonché di condizioni di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti e/o del relativo coniuge della Reale riassicurazioni S.p.a. e della Società Reale mutua di assicurazioni di contratti di assicurazione sulla vita stipulati a premio puro;

Viste le lettere n. 922568 del 13 luglio 1989, n. 922569 del 13 luglio 1989, n. 020387 del 5 febbraio 1990 e n. 021523 del 20 aprile 1990 con le quali l'Istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico ed assicurazione malattia a vita intera a premio annuo per il rimborso di spese mediche ospedaliere sostenute per il ricovero in istituti di cura;

2) condizioni speciali di polizza, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni generali di polizza regolanti l'assicurazione malattia a vita intera, della tariffa di cui al precedente punto 1) comprensive delle relative modalità di adeguamento del premio;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata e assicurazione malattia a vita intera, a premio annuo, per la corresponsione di una indennità giornaliera nel caso di ricovero in istituti di cura;

5) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 4);

6) condizioni generali di assicurazione regolanti l'assicurazione malattia a vita intera della tariffa di cui al precedente punto 4) comprensive delle relative modalità di adeguamento del premio.

La clausola di rivalutazione ed i tassi di premio unico per la componente caso vita adottati nelle tariffe sopra indicate, sono i medesimi già autorizzati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

L'impresa in oggetto dovrà annualmente allegare al bilancio un prospetto riassuntivo dei risultati della gestione tecnica del rischio malattia a lungo termine, nel quale venga anche posto in evidenza l'ammontare degli importi della riserva di senescenza e di adeguamento previste dalle condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 2) e 5);

7) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti della Società Reale mutua di assicurazioni e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 13 agosto 1987;

8) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti della Reale riassicurazioni S.p.a. e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

Qualora i contratti stipulati utilizzando le condizioni di polizza di cui ai precedenti punti 7) e 8) siano emessi a favore del coniuge del dipendente, dovrà prevedersi che il pagamento del premio venga operato mediante trattenuta sullo stipendio del dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2695

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 1990.

Misure volte a favorire l'urgente realizzazione di un intervento sulla strada statale n. 4 Salaria nella tratta tra i km 117 e 118 + 500. (Ordinanza n. 1936/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 14 marzo 1990, n. 4047, dell'amministrazione provinciale di Rieti con la quale, a causa della pericolosità del tratto di strada statale n. 4 Salaria tra il km 117 ed il km 118 + 500, si richiede di autorizzare l'A.N.A.S. ad affidare ed eseguire i lavori, relativi alla costruzione della variante alla strada statale di cui sopra, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 23 maggio 1990, n. 4612, della direzione generale dell'A.N.A.S. con la quale si evidenzia la situazione di pericolo presente nella suddetta tratta chilometrica e si concorda con la richiesta, avanzata dall'amministrazione provinciale di Rieti in merito alla proposta di autorizzare l'A.N.A.S., mediante apposita ordinanza del Dipartimento, a derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, al fine di procedere, senza ulteriori indugi, all'affidamento ed esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Vista la nota del 24 maggio 1990 senza numero, trasmessa per telefax, della prefettura di Rieti, con la quale si condividono le suddette considerazioni in merito alla pericolosità della situazione sulla tratta chilometrica in argomento e ciò al fine di evitare che l'ulteriore degrado dello stato dei luoghi possa determinare la caduta di volumi lapidei con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, pericolo che non potrà essere evitato solo con una attenta sorveglianza del tratto stradale in questione;

Considerata la particolare situazione di pericolosità per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopracitati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S. proceda alla realizzazione della variante anzidetta anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Roma della variante sulla strada statale n. 4 Salaria nella tratta tra le progressive chilometriche 117 e 118 + 500, operando — ove necessario — in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilità generali dello Stato e previo espletamento di informale gara esplorativa.

Il prefetto della provincia di Rieti provvederà a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Roma dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2697

ORDINANZA 7 giugno 1990.

Ulteriore assegnazione di fondi al comune di Lipari per il completamento della costruzione di una piattaforma per elicotteri nell'isola di Vulcano da utilizzare in caso di emergenza. (Ordinanza n. 1937/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista l'ordinanza n. 895/FPC/ZA del 9 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1987, con la quale il comune di Lipari è stato autorizzato ad eseguire una piattaforma in cemento armato nell'isola di Vulcano, località Vulcanello da destinare all'atterraggio di elicotteri per le esigenze della popolazione in caso di emergenza ed è stato attribuito al medesimo comune un contributo straordinario di lire 200 milioni;

Vista la nota n. 185 del 3 gennaio 1990 con la quale il comune di Lipari ha richiesto un finanziamento integrativo di L. 71.597.000 per il completamento dei lavori sopra citati resisi necessari a seguito di imprevisti emersi in fase di esecuzione ed ha trasmesso la relativa perizia di variante e suppletiva;

Vista la nota n. 3271/20.2/Gab del 22 gennaio 1990 con la quale la prefettura di Messina ha evidenziato la imprescindibile necessità di una rapida agibilità del manufatto di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso, in merito al progetto trasmesso dalla amministrazione comunale di Lipari, dal servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile con nota n. 52387/OO.PP./CAR del 20 aprile 1990;

Ravvisata la necessità di assicurare con ogni possibile urgenza la ultimazione dei lavori finalizzati a dotare l'isola di Vulcano della piazzola di atterraggio per elicotteri necessaria per le esigenze della popolazione in caso di emergenza;

Ritenuto pertanto di dovere attribuire il richiesto contributo integrativo di L. 71.597.000;

Dispone:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 della ordinanza n. 895/FPC/ZA del 9 gennaio 1987 citata nelle premesse è integrato per un importo di L. 71.597.000 per la esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva trasmessa dal comune di Lipari con la nota n. 185 del 3 gennaio 1990, citata nelle premesse, relativa al completamento della piattaforma per elicotteri nell'isola di Vulcano da utilizzare in caso di emergenza.

Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2696

ORDINANZA 12 giugno 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Varco Sabino in provincia di Rieti. (Ordinanza n. 1944/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 934 del 15 maggio 1990 del comune di Varco Sabino con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 3.242.000.000, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità nel centro abitato del medesimo comune;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 14 novembre 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Varco Sabino è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Varco Sabino la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Varco Sabino può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Varco Sabino oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2660

ORDINANZA 12 giugno 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Amantea in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1946/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente

pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 1032/FPC datata 25 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1987, con la quale è stato concesso un primo finanziamento di L. 2.000.000.000 per eliminare la situazione di rischio connessa con le condizioni del suolo nel comune di Amantea;

Vista la nota n. 2289 datata 24 aprile 1990 del comune di Amantea con la quale si chiede un ulteriore finanziamento di L. 1.500.000.000, per il completamento degli interventi in atto tesi ad eliminare definitivamente il pericolo incombente sull'abitato del comune stesso;

Viste le risultanze del nuovo verbale di sopralluogo in data 3 agosto 1989 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque il completamento dell'intervento teso alla definitiva eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Amantea è autorizzato all'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Amantea la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Amantea oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2661

ORDINANZA 12 giugno 1990.

Ulteriore contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 1948/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1842/FPC del 23 dicembre 1989, con la quale veniva assegnato al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza un contributo speciale di lire 690 milioni per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio;

Vista la nota del 16 maggio 1990 con cui il sindaco del comune di Bassano del Grappa, per la situazione di precarietà statica del Ponte Vecchio, richiede un ulteriore finanziamento per proseguire opere urgenti di consolidamento;

Visto il verbale di somma urgenza del 15 maggio 1990, n. 1728/U.T. e la relativa relazione tecnica, con cui l'ingegnere capo del comune di Bassano del Grappa segnala l'urgenza di ulteriori interventi atti a rimuovere le condizioni di precarietà statica del Ponte Vecchio ed indica le ulteriori opere urgenti da eseguire per un importo di lire 1.050 milioni;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere con un proprio intervento straordinario al fine di eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare per la pubblica incolumità e per la salvaguardia di un'opera d'arte di elevato valore artistico e storico, con un contributo che, esaminati gli atti tecnici, si ritiene congruo in L. 800.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Bassano del Grappa un ulteriore contributo straordinario di L. 800.000.000, a carico del Fondo per la protezione civile, per opere urgenti di risanamento statico del Ponte Vecchio.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 il comune di Bassano del Grappa può derogare alle vigenti norme ivi comprese quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2662

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 ottobre 1989, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3282 del 22 novembre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Gli articoli da 762 a 774, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali, che muta denominazione in scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali

Art. 762. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di ampliare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la preparazione professionale dei laureati in medicina veterinaria nell'ambito delle malattie dei piccoli animali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dei piccoli animali.

Art. 763. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 764. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 765. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli previsti nel comma precedente.

Art. 766. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia;
fisiologia;
alimentazione dei carnivori;
malattie parassitarie;
zoognostica, etnografia e genetica;
semeiotica medica;
patologia medica;
anestesiologia.

Corsi opzionali:

patologia chirurgia;
medicina legale.

2° Anno:

anatomia patologica e tossicologia;
malattie infettive;
clinica medica e terapia;
ostetricia;
radiologia;
chirurgia;
patologia degli animali da laboratorio e dei volatili da pollaio e da voliera.

Corsi opzionali:

diagnostica di laboratorio;
immunologia clinica.

Art. 767. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 768. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Milano, 15 gennaio 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A2698

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in zootecnica;

Vista la disponibilità della facoltà di medicina veterinaria a contribuire all'organico dei docenti della scuola, come da delibera del consiglio del 30 novembre 1989;

Visto il parere favorevole espresso, nell'adunanza del 20 ottobre 1989, dal Consiglio universitario nazionale, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3284 del 22 novembre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

L'art. 748, relativo alla scuola di specializzazione in zootecnica, che muta denominazione in scuola di specializzazione bovinicoltura, è soppresso e sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in bovinicoltura

Art. 748. — È istituita la scuola di specializzazione in bovinicoltura presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel settore dell'allevamento bovino, sia da latte che da carne, sotto l'aspetto tecnico ed economico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in bovinicoltura.

Art. 749. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 750. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e gli istituti di zootecnica generale, industrie agrarie, ingegneria agraria ed economia agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 751. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 752. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

1) dottrina dell'alimentazione del bovino;
2) razionamento del bovino da latte e da carne;
3) miglioramento genetico del bovino da latte;
4) miglioramento genetico del bovino da carne;
5) tecnologie d'allevamento dei riproduttori;
6) tecnologie d'allevamento dei bovini da latte;
7) tecnologie d'allevamento dei bovini da carne;
8) etnologia ed etnografia bovina;
9) attrezzature aziendali per gli allevamenti;
10) aspetti zootecnici della mungitura meccanica.

Secondo anno:

1) fisiologia ed endocrinologia dell'apparato riproduttore femminile;
2) fisiologia ed endocrinologia dell'apparato riproduttore maschile;
3) biotecnologie della riproduzione bovina;
4) citogenetica bovina;
5) igiene zootecnica e profilassi;
6) tecnica aziendale ed industriale della preparazione degli alimenti;
7) controlli di qualità della carne;
8) controlli di qualità e processi di lavorazione del latte;
9) l'informatica nella gestione degli allevamenti bovini;
10) economia dell'impresa zootecnica.

Art. 753. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 754. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Milano, 25 gennaio 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A2699

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la delibera del senato accademico del 4 dicembre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito alle disposizioni concernenti gli organi di governo dell'Ateneo;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Nella parte II, delle autorità accademiche, l'art. 3 viene sostituito dal seguente nuovo testo, ed inoltre, dopo il nuovo articolo e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i nuovi articoli dal n. 4 al n. 8:

Art. 3. — Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università.

Il consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, per l'approvazione del conto consuntivo, per la ratifica delle delibere adottate dalla giunta direttiva e per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il consiglio può riunirsi ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o quando ciò venga richiesto da almeno un terzo dei componenti.

Il consiglio si compone:

a) del rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Corpo accademico tra i professori ordinari;

c) di sei membri nominati dall'ente morale «Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori»;

d) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) di un rappresentante dell'Azione cattolica italiana.

In caso di impedimento del rettore, il consiglio è presieduto dal membro più anziano per appartenenza all'organo.

Alle adunanze del consiglio partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute.

Tutti i membri durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno una giunta direttiva.

Art. 4. — La giunta direttiva è composta dal rettore, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione. I membri della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alle adunanze della giunta direttiva partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute.

Il consiglio di amministrazione determina le materie di competenza della giunta direttiva e i limiti della stessa.

Le modifiche statutarie restano di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

Art. 5. — Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, fra i professori ordinari dell'Università cattolica del Sacro Cuore che abbiano almeno cinque anni di anzianità di ruolo nell'Università medesima, ovvero tra i professori in quiescenza qualora siano stati professori ordinari dell'Università cattolica del Sacro Cuore almeno dieci anni e vi abbiano ricoperto la carica di rettore.

Al rettore spetta la legale rappresentanza dell'ente, salva la facoltà di delegare ad altro componente del consiglio di amministrazione il compimento di specifici atti.

Il rettore può essere delegato dal consiglio di amministrazione ad adottare, durante il periodo feriale e nei casi di grave necessità, provvedimenti aventi carattere di urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso.

Il rettore può nominare uno o più pro-rettori, i quali possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta direttiva e del consiglio di amministrazione.

Art. 6. — Il senato accademico è composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facoltà di cui si compone l'Università. Interviene alle sedute il direttore amministrativo, con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle adunanze.

Il senato accademico:

a) esamina e coordina le modalità di attuazione dell'attività didattica delle facoltà e stabilisce le relative modalità di informazione agli studenti;

b) esprime il parere intorno a qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;

c) esprime il parere sulle modifiche statutarie concernenti gli aspetti didattici ed, ove richiesto dal rettore, su modifiche attinenti a materie diverse;

d) esercita le funzioni attribuite dalle leggi che non siano riservate dal presente statuto ad altri organi dell'Università.

Art. 7. — Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente e la relativa pianta organica sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio di amministrazione e si compone di tre membri, uno dei quali deve essere iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. Esso ha il compito di effettuare verifiche di bilancio e di cassa, nonché di esprimere il proprio motivato parere sui conti preventivi e consuntivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A2700

DECRETO RETTORALE 10 maggio 1990.

Istituzione della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Viste le deliberazioni degli organi accademici e direttivi dell'Università cattolica del Sacro Cuore (delibere del senato accademico 27 ottobre 1987 e 28 marzo 1990; delibera del consiglio di amministrazione 17 dicembre 1987 e 19 aprile 1990);

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituita la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative alla quale afferisce, con l'ordine degli studi già esistente, il corso di laurea in scienze economiche e bancarie, attualmente funzionante presso la facoltà di economia e commercio della stessa Università.

Gli studenti attualmente iscritti al corso di laurea in scienze economiche e bancarie presso la facoltà di economia e commercio passano al corso di laurea della nuova facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

I posti di ruolo del personale docente di prima e seconda fascia nonché i posti di ricercatore universitario e di assistente di ruolo ad esaurimento, afferenti al corso di laurea in scienze economiche e bancarie, passano unitamente ai titolari a far parte della nuova facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

Art. 2.

In prima applicazione i professori di ruolo di prima e seconda fascia che passano, unitamente alla disciplina di titolarità, alla nuova facoltà sono:

Professori di prima fascia (quattro)	Discipline di titolarità
Cattaneo prof. Mario	Analisi finanziaria e finanza aziendale
Cesarini prof. Francesco	Tecnica bancaria
Frosini prof. Benito Vittorio	Statistica
Scotti Camuzzi prof. Sergio	Diritto bancario

Professori di seconda fascia (sei)	Discipline di titolarità
Araldi prof. Roberto	Tecnica industriale e commerciale
Luzzana prof. Rodolfo	Economia aziendale
Manzonetto prof. Pietro	Analisi finanziaria e finanza aziendale
Nobili prof. Raffaele	Diritto fallimentare
Palma prof. Angelomaria	Economia aziendale
Scorza prof. Giuseppe	Diritto bancario

Sempre in prima applicazione passano inoltre alla nuova facoltà i sottoindicati ricercatori universitari e assistenti di ruolo ad esaurimento:

Ricercatori (sette)	Gruppo disciplinare di afferenza
Banfi dott. Alberto	n. 21
Benigno dott. Pierluigi	» 21
Caprio dott. Lorenzo	» 21
Locatelli dott.ssa Rossella	» 21
Marchesi dott. Alberto	» 21
Patarnello dott. Arturo	» 21
Schena dott.ssa Cristiana Maria	» 21

Assistenti di ruolo (uno)	Discipline di afferenza
Chiezzi Porrini dott.ssa Beatrice	Diritto commerciale

I posti sopraindicati di professore di prima fascia (quattro), di professore di seconda fascia (sei), di ricercatore universitario (sette) e di assistente di ruolo ad esaurimento (uno) costituiscono il primo nucleo della pianta organica della nuova facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A2701

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 5 giugno 1990, n. 13.

Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico.

Ai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

Agli assessori regionali alla sanità

Agli assessori provinciali alla sanità delle province di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

All'Istituto superiore di sanità

Agli istituti zooprofilattici sperimentali

All'istituto sperimentale per la zootecnia

Alla FNOVI - Federazione italiana ordini veterinari italiani

All'AIA - Associazione italiana allevatori

All'AISA - Associazione industrie salute animale

All'ASSALZOO - Associazione nazionale produttori alimenti zootecnici

Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

Al comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

Premessa.

Con circolare n. 34, del 9 agosto 1985, questo Ministero sollecitava l'invio di periodiche informazioni, da parte delle regioni, sulla vigilanza svolta dalle unità sanitarie locali nel settore zootecnico e mangimistico, allo scopo di avviare quel processo di mutua informazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni locali, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per quanto l'inoltro di tali notizie riepilogative fosse previsto con cadenza annuale, dando un termine di un mese per l'invio delle notizie stesse (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento), si deve constatare che entro tale termine è pervenuta una bassissima percentuale (circa il 10%) delle relazioni e che un notevole numero delle stesse è incompleto dei dati richiesti.

Nel sollecitare l'invio dei dati relativi al decorso anno 1989, si precisa quanto segue.

Comunicazioni al macello.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza è necessario che, nell'ambito del servizio veterinario di ogni unità sanitaria locale, le notizie acquisite dall'area *A* (che, com'è noto si occupa della sanità animale e, quindi, dell'alimentazione del bestiame trattato con sostanze che possono dar luogo a residui) siano immediatamente portate a conoscenza dell'area *B* (propria, invece, della sanità dei prodotti di origine animale), affinché sia data al macello tempestiva comunicazione dei trattamenti in corso presso ogni allevamento, al fine di consentire ai veterinari dell'area *B* di espletare la dovuta vigilanza.

Questo scambio di informazioni sull'attività di istituto appare indispensabile non solo nel campo dell'alimentazione zootecnica, ma anche ai fini della profilassi veterinaria.

Sostanze chimiche nei mangimi.

La lista dei principi attivi consentiti con effetti auxinici o terapeutici, con le relative modalità di somministrazione, è stata recentemente inviata da questo dicastero direttamente a tutte le unità sanitarie locali e preme rilevare che con l'intensificarsi dei controlli emerge la positività dei relativi esami, nelle carni e negli altri prodotti di origine animale.

A questo proposito è stato rilevato che le derrate con più frequente presenza di residui provengono solitamente da allevamenti le cui unità sanitarie locali sono tra quelle che non hanno inviato la relazione.

Responsabilità.

Occorre ribadire poi che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, nel trasferire alle unità sanitarie locali le funzioni in materia veterinaria, da svolgere nei modi di cui alle leggi regionali, ha conferito, ad ogni presidente di giunta regionale e ad ogni sindaco, per il territorio di rispettiva competenza, il potere di emettere ordinanze di carattere contigibile ed urgente in caso di inosservanza delle regole sull'alimentazione animale e sull'uso dei farmaci veterinari.

È incontestabile, inoltre, l'esclusiva competenza del veterinario nel giudizio sull'idoneità (ex articoli 6, 12, 16 e 28 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298) delle carni, destinate al consumo umano o sulla necessità della loro distruzione.

Atti di accertamento.

Si ritiene che il limite minimo di un sopralluogo presso ogni allevamento, almeno ogni due anni, come stabilito dalla menzionata circolare n. 34, del 9 agosto 1985, possa essere osservato.

Si è dell'opinione poi che l'allevatore possa esporre un cartello, per agevolare l'attività di vigilanza di competenza degli organi a ciò preposti, riportante il nome del mangime o dell'integratore ad effetto terapeutico, in via di somministrazione, con l'indicazione dell'inizio e la fine del trattamento.

Sanzioni applicabili.

Si rammenta che la maggior parte delle infrazioni nel campo dei mangimi ricadono nella sanzione amministrativa della pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.500.000, prevista dall'art. 20 della legge 8 marzo 1968, n. 399, di modifica della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Questa sanzione si applica con carattere «residuale», vale a dire ogni volta che la fattispecie non sia espressamente prevista come infrazione da una norma specifica della legge sui mangimi.

L'uso tuttavia di sostanze chimiche vietate, o l'utilizzo improprio di sostanze ammesse, da parte dell'allevatore, è sanzionato penalmente, in base all'art. 22, comma 3 e 4, in relazione all'art. 17, comma 2 e all'art. 1, comma 8, della legge 15 febbraio 1963, n. 281; dovrà applicarsi la multa da L. 1.500.000 a L. 6.000.000 e, nei casi più gravi, la reclusione da tre mesi ad un anno; la contestazione dell'infrazione e l'irrogazione della pena, in quest'ultimo caso, sono di competenza dell'autorità giudiziaria, mentre nel primo caso (delle sanzioni amministrative) sono di spettanza ed entro brevissimi termini della stessa autorità amministrativa delegata alle funzioni di vigilanza.

Confidando nella collaborazione richiesta, si rimane in attesa di ricevere i sopramenzionati rapporti annuali.

Il Ministro: DE LORENZO

90A2702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1990 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco indicato in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bartolini Cesare, residente nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, dal 23 giugno 1990.

90A2667

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1990, registro n. 33 Giustizia, foglio n. 178, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. Vincenzo Silvestro, nato in Francavilla di Sicilia (Messina) il 2 maggio 1926, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

90A2668

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto 12 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al comune di Filottrano con la seguente motivazione: «Teatro di importanti fatti d'arme, nel luglio del 1944 fu sottoposto a numerosi bombardamenti, che distrussero la maggior parte dell'abitato. La popolazione sopportando con animo fermo e coraggio le gravi devastazioni le barbarie della guerra e la perdita di vite umane, mantenne fiero ed intatto il suo spirito partriottico e l'esemplare slancio verso la ricostruzione». — Filottrano, luglio 1944.

90A2707

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 10 gennaio 1990 in sseguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

marò datt. scritturale Marco Esposito, nocchieri di porto Riccardo Bellando, Fabrizio Scarpati, Concetto Burderi, Fabrizio Diamanti e Fulvio Agagliate, il 3 luglio 1988, in Punta S. Donato di Finale Ligure. — Richiamato da invocazioni di aiuto non esitava, unitamente ad altri animosi, ad intervenire in soccorso di due bagnanti in difficoltà per le avverse condizioni meteomarine, riuscendo a trarli in salvo a riva;

Giuseppe Benassi, Giancarlo Bertugli e Romeo Rioli, l'8 ottobre 1988, in Palagano (Modena). — Con generoso altruismo non esitava, unitamente ad altri due volenterosi, ad accorrere in soccorso di un uomo rimasto privo di sensi in fondo ad un pozzo.

90A2708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Zinno*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1985 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 marzo 1990 al 13 settembre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La Diligentia*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), licenziati dal 28 marzo 1985 al 24 marzo 1988:

periodo: dal 20 marzo 1900 al 19 settembre 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Azard di Cincfra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1985 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 marzo 1990 al 13 settembre 1990;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede in Poggiomarino (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), licenziati dal 13 settembre 1985 al 6 marzo 1989:

periodo: dal 3 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cornici Cobra*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), licenziati dal 25 settembre 1985 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Flood italiana*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 24 ottobre 1985 al 17 ottobre 1988:

periodo: dal 13 aprile 1990 al 12 ottobre 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Francesco Giuffrida*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, licenziati dal 21 luglio 1988 al 19 gennaio 1989:

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 23 luglio 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 16 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1986 al 14 gennaio 1989:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.d.f. E.T.I.*, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), licenziati dal 2 marzo 1986 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 10 marzo 1986 al 10 settembre 1988:

periodo: dal 6 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
CIPI 11 luglio 1980: dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.I.P.A.*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati dal 7 marzo 1986 al 31 agosto 1988:

periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dall'11 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arteco architettura*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 31 marzo 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), licenziati dal 26 febbraio 1986 al 16 febbraio 1989:

periodo: dal 16 febbraio 1990 al 15 agosto 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), licenziati dal 20 settembre 1986 al 14 marzo 1989:

periodo: dall'11 marzo 1990 al 10 settembre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. ACME - Azienda conciaria meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 21 agosto 1986 al 15 febbraio 1989:

periodo: dal 15 febbraio 1990 al 14 agosto 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Retam sud*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 3 ottobre 1986 al 2 ottobre 1988:

periodo: dal 28 marzo 1990 al 27 settembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria tessile C 40 moda casa*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 27 agosto 1986 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1990 al 16 agosto 1990;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicilplastica*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, licenziati dal 31 luglio 1986 al 25 gennaio 1989:

periodo: dal 25 gennaio 1990 al 24 luglio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Molini Virga*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1990 all'11 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *Soc. Julian*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 10 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Salentina (Salerno) e stabilimento di Carillia di Altavilla Salentina (Salerno), licenziati dal 13 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988:

periodo: dal 14 luglio 1989 al 13 gennaio 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.R.C.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 6 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), licenziati dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 23 febbraio 1990 al 22 agosto 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 ottobre 1987 al 12 ottobre 1988:

periodo: dal 4° aprile 1990 al 3 settembre 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Co.Mec.*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dal 30 agosto 1987 al 21 febbraio 1989:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Cellole (Caserta), licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Adrilon*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 26 settembre 1987 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 24 settembre 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi frazione Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Palazzo (Perugia), licenziati dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 10 febbraio 1984 al 9 agosto 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino est*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 28 febbraio 1988 al 30 agosto 1988:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Barcas confezioni*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno, licenziati dall'11 ottobre 1985:

periodo: dal 14 aprile 1990 al 13 ottobre 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 20 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Co.N.Ars. sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 31 ottobre 1985:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 23 agosto 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo*, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Rovella (Salerno), licenziati dall'8 giugno 1988 al 10 dicembre 1988:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
CIPI 14 giugno 1989: dal 1° giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lanificio Chiti*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), licenziati dal 28 novembre 1988 al 30 maggio 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Raimbow*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila), licenziati dal 4 novembre 1988 al 4 maggio 1989:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 4 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 17 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Al.Fa.*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimento di Crotone (Catanzaro), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 22 marzo 1990 al 21 settembre 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. River*, con sede in S. Cipriano Piacentino (Salerno) e stabilimento di S. Cipriano Piacentino (Salerno), licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 24 settembre 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

40) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'11 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede in Montaione (Firenze) e stabilimenti di Montaione (Firenze) e Palaia (Pisa), licenziati dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
CIPI 27 giugno 1989: dal 31 agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede in Pratella (Caserta) e stabilimento di Pratella (Caserta), licenziati dall'11 giugno 1983 :

periodo: dal 12 dicembre 1986 all'11 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Incam*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Incam*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dall'11 marzo 1990 al 10 settembre 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Tirreno*, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento di Cecina (Livorno), licenziati dal 10 dicembre 1985:

periodo: dal 10 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 10 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Brunetto Pratesi*, con sede in Casalguidi di Serravalle Pistoiese (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi di Serravalle Pistoiese (Pistoia), licenziati dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990:

periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 23 marzo 1984 al 7 settembre 1988:

periodo: dal 3 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
CIPI 9 settembre 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio in Montalbino (Salerno), licenziati dal 26 febbraio 1984 al 20 novembre 1986:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
CIPI 25 dicembre 1981: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio in Montalbino (Salerno), licenziati dal 26 febbraio 1984 al 20 novembre 1986:

periodo: dal 20 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
CIPI 25 dicembre 1981: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. La Lattografica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 gennaio 1984 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 17 gennaio 1980: dal 22 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastica vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), licenziati dal 5 gennaio 1985 al 19 febbraio 1989:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalbox*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), licenziati dal 30 dicembre 1984 al 20 settembre 1988:

periodo: dal 16 marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. D.R.M.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 30 agosto 1985 al 24 agosto 1988:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1990 al 16 agosto 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Astra centro*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Capena (Roma), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 22 marzo 1989:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 18 settembre 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 17 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.E.M.I. - Tipografia editoriale milanese*, con sede in Milano e unità tipografica di Roma, licenziati dal 27 dicembre 1985 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecno metal*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 3 marzo 1987:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 5 luglio 1989 al 4 gennaio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 15 febbraio 1987:

periodo: dal 6 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli e stabilimento di Nettuno (Roma), licenziati dal 12 marzo 1987 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. S.I.V. - Società industrielle Valdotaine*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 13 marzo 1987 al 12 settembre 1988:

periodo: dall'8 marzo 1990 al 7 settembre 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 24 marzo 1987 al 23 marzo 1989:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Midì*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 14 marzo 1990 al 13 settembre 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. T.M.T.*, con sede in Camerata Picena (Ancona) e stabilimento di Camerata Picena (Ancona), licenziati dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 16 maggio 1990 al 15 novembre 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 23 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Wood Line sud*, con sede in Cisterna (Latina) e stabilimento di Cisterna (Latina), licenziati dall'11 marzo 1985:

periodo: dal 10 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cesano*, con sede in S. Filippo di Mondavio (Pesaro) e stabilimento di Mondavio (Pesaro), licenziati dal 13 marzo 1985:

periodo: dall'8 marzo 1990 al 7 settembre 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Craver*, con sede in Mappano di Caselle torinese (Torino) e stabilimento di Mappano di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 6 febbraio 1988 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 6 agosto 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e f.lli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 24 settembre 1985:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 24 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 4 aprile 1986:

periodo: dal 5 aprile 1990 al 4 ottobre 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.d.f. M.R. di Fidelangeli M.R. & Innocenti S.*, con sede in Castelbellino (Ancona) e stabilimento di Castelbellino (Ancona), licenziati dal 14 marzo 1986:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S. Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Geri*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 9 gennaio 1984:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 14 novembre 1989;
CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Fidass*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 7 ottobre 1984:

periodo: dal 17 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
CIPI 28 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Camiceria Imperia cooperative riunite*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona), licenziati dal 18 marzo 1984 al 1° marzo 1989:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

30) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Silver sud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1984 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1990 al 10 ottobre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), licenziati dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 12 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), licenziati dal 3 gennaio 1985 al 24 settembre 1988:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Su.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), licenziati dal 4 settembre 1985 al 29 agosto 1988:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 2 dicembre 1985 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 23 agosto 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimenti di Costa Volpino (Bergamo) e Gianico (Brescia), licenziati dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri e stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 10 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Meccanico*, operanti in comune di Iglesias (Cagliari) a decorrere dal 26 ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 15 febbraio 1990 al 14 agosto 1990;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 23 maggio 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 24 maggio 1989 al 23 novembre 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Musig*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Udine, licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 5 giugno 1989 al 4 dicembre 1989;
CIPI 27 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Musig*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Udine, licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1989 al 4 giugno 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), licenziati dal 29 maggio 1989 al 26 maggio 1988:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nick*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1986 al 22 settembre 1988:

periodo: dal 18 marzo 1990 al 17 settembre 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S. Cesareo di Cologno*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), licenziati dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S. Cesareo di Cologno*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), licenziati dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria la Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria la Bruna (Napoli), licenziati dal 12 ottobre 1985 al 5 ottobre 1988:

periodo: dal 4 aprile 1990 al 3 ottobre 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Merrytex*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Perugia, licenziati dal 29 agosto 1987 al 29 agosto 1988:

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura tessile lanatela*, con sede in Montecatini Terme (Pistoia) e stabilimento di Calenzano (Firenze), licenziati dal 13 agosto 1988 al 13 febbraio 1989:

periodo: dal 18 febbraio 1990 al 17 agosto 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990;
CIPI 26 maggio 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Vires*, con sede in S. Miniato (Pisa) e stabilimento di S. Miniato (Pisa), licenziati dal 31 marzo 1988:

periodo: dal 5 aprile 1989 al 4 ottobre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *Ditta maglificio confezioni Rossoni*, con sede in Lurano (Bergamo) e stabilimento di Lurano (Bergamo), licenziati dal 13 febbraio 1988:

periodo: dal 15 agosto 1989 al 14 febbraio 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stabilimenti Torre Luigi*, con sede in S. Colombano Certenoli (Genova) e stabilimento di S. Colombano Certenoli (Genova), licenziati dal 18 febbraio 1988 al 20 agosto 1988:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1988 all'11 marzo 1989:

periodo: dall'8 marzo 1990 al 7 settembre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. System «D»*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano località Ferriera (Perugia), licenziati dal 12 marzo 1988 al 12 settembre 1988:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma sud*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Portovesme (Cagliari), licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emerson electronics*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Siena, licenziati dal 28 settembre 1988 al 4 luglio 1989:

periodo: dal 3 aprile 1990 al 2 ottobre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tricomez*, con sede in Mezzanino Po (Pavia) e stabilimento di Mezzanino Po (Pavia), licenziati dal 9 luglio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 10 luglio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Duron italiana*, con sede in Assemini-Macchiareddu (Cagliari) e stabilimento di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), licenziati dall'11 luglio 1988:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Europrofili*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dromedario due calzaturificio*, con sede in Pistoia e stabilimento di Pistoia, licenziati dal 1° ottobre 1988 al 4 aprile 1989:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *Soc. Russo di Casandrino*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 19 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Biemme-Ti*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, licenziati dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 16 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Umbria Piombo*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 12 agosto 1985:

periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Umbria Piombo*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 12 agosto 1985:

periodo: dal 13 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Triestino*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 1° gennaio 1989 al 5 luglio 1989:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 10 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Santamaria manutenzioni navali industriali*, con sede in Genova e stabilimento di Riva Trigoso (Genova), licenziati dall'11 febbraio 1989 al 13 agosto 1989:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 13 agosto 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Temperglass*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 24 settembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Esse Sport*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 29 agosto 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texarco*, con sede in Arconate (Milano) e stabilimento di Arconate (Milano), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 3 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

42) Lavoratori dell'azienda *E. Paleari e Figli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), licenziati dal 28 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *E. Paleari e Figli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), licenziati dal 28 gennaio 1986:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture 7 Bell*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze), licenziati dal 28 luglio 1989 al 28 gennaio 1990:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrufo di S. Omero (Teramo), licenziati dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 15 ottobre 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 31 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

47) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tec-Friuli*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), licenziati dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 4 maggio 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 3 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 15 settembre 1984 al 29 ottobre 1988:

periodo: dal 25 aprile 1990 al 24 ottobre 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), licenziati dal 23 novembre 1984 al 14 febbraio 1988:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

90A2669

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 23 maggio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa produzione Verdicchio dei Castelli di Jesi - Co.Pro.V. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelbellino (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 6 novembre 1980, rep. 21250, reg. soc. 9808, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Scogliera a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito De Angelis in data 6 novembre 1979, rep. 1517, reg. soc. 8988, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa nazionale La Conchiglia» a responsabiità limitata (già «La Conchiglia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 25 febbraio 1977, rep. 20853, reg. soc. 7372, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Amici della cultura - Circolo culturale Marche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Filottrano (Ancona), costituita per rogito Pucilli in data 14 settembre 1981, rep. 25188, reg. soc. 10406, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Montenovo Habitat - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ostra Vetere (Ancona), costituita per rogito Sabatucci in data 1° marzo 1982, rep. 20903, reg. soc. 10794, tribunale di Ancona.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia To.Bo.Ca. - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 18 dicembre 1961, rep. 12435, reg. soc. 322, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ophiusa - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 9 ottobre 1953, rep. 74953, reg. soc. 2781, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Poggio del Sole» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 marzo 1964, rep. 51549, reg. soc. 2012/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sapienza» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 9 dicembre 1946, rep. 23207, reg. soc. 342, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edil Urbe 79 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 gennaio 1979, rep. 8328, reg. soc. 1162/79, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «CierreA - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 31 gennaio 1978, rep. 12612, reg. soc. 939/78, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amicizia e solidarietà a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 24 aprile 1980, rep. 4943, reg. soc. 2753/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Prahoa r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 5 gennaio 1962, rep. 50381, reg. soc. 557, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Speranza 63» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 27 novembre 1963, rep. 175049, reg. soc. 733, tribunale di Romà;

società cooperativa edilizia «La Paganella a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 10 maggio 1955, rep. 21214, reg. soc. 1500/55, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Co.Tra.F. - Cooperativa trasporti facchinaggi a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pensabene Perez in data 25 ottobre 1982, rep. 10920, reg. soc. 6749/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Albina 74 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 21 marzo 1974, rep. 504, reg. soc. 2011/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Girasole a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 13 novembre 1961, rep. 141095, reg. soc. 2332, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Olimpia 21 Novembre 1961 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 21 novembre 1961, rep. 10617, reg. soc. 2540, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sicure Vincens a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 settembre 1953, rep. 18009, reg. soc. 2474, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pensabene Perez in data 20 aprile 1983, rep. 15239, reg. soc. 2898/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuovo Orizzonte a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 26 marzo 1965, rep. 649899, reg. soc. 898, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eratostene 64» a r .l., con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 10 novembre 1964, rep. 52584, reg. soc. 9975, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.D.O.M.I. - Cooperativa edilizia dipendenti ottico meccanica italiana a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 maggio 1964, rep. 31151, reg. soc. 2675, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santa Maria La Nova» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 dicembre 1963, rep. 50777, reg. soc. 693/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Floriana» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 16 novembre 1954, rep. 22808, reg. soc. 1634, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Maria Elisabetta» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 1° luglio 1954, rep. 37525, reg. soc. 2500, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani e lavoro» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 16 ottobre 1979, rep. 1594, reg. soc. 4097/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Duccio di Buoninsegna» a r.l.. con sede in Roma, costituita per rogito Soldani in data 16 dicembre 1982, rep. 3098, reg. soc. 945/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orion Appio» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 12 giugno 1985, rep. 13765, reg. soc. 7587/85, tribunale di Roma.

90A2709

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio sanitario denominato Corral

Con decreto ministeriale 16 maggio 1990 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 22 maggio 1989 alla impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 116, del presidio sanitario denominato Corral già registrato al n. 7804.

90A2710

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 720/R in data 17 aprile 1990 sono state revocate d'ufficio le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ALLEGATO

ELENCO DELLE REVOCHE D'UFFICIO DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Polvioscal	Chimica emiliana, con sede in Croce di Casalecchio di Reno (Bologna), via della Bastia, 18	2387
Moschicida tipo B	Igea, con sede in Crema (Cremona), via Diaz, 58	113/55
Igea-Liquido moschicida zanzaricida	Id.	112/54
Topicida 900	Adolfo e Ottorino Cellai, con sede in Torino, via Bogino, 8	80/22
Kalì	Maffei Giulio, con sede in Torino, corso Regina Margherita, 164	102/44
Alt	Eurochimica S.a.s. di Bandelli ing. Arnaldo, con sede in Sigillo (Perugia) piazza Martiri	4643
Hattilon	Id.	4600
Water potable	Ars Pharmacon S.r.l. con sede in Roma, viale delle Milizie, 134, codice fiscale n. 02633610585	8037
Fulmen D.D.T. Potenziato soluzione	Prodotti Chimici F. Porcheddu, con sede in Milano, via Feltro, 80	2529
Dolcatox aerosol	Dolcat Mercantile, con sede in Milano, via Soresina, 16	4025
Fenolnetting	Industrie chimiche Benedetto, con sede in Reggio Calabria, via Fata Morgana, 26	2967
Formalnetting	Id.	2925
Idrotox P.D.	Prodotti Flodorsal, con sede in Settimo Torinese (Torino) via Brofferio, 12	1045
Idrotox	Id.	1298
Nebulen	Siria di Barberio Giuseppe, con sede in Milano, via Manzoni, 4	5720
Resiguard	Prodotti Nicholas S.p.a., con sede in Milano, via Staro, 4	7572
Moschicida G.B. 2	Carrà Sante, con sede in Piacenza, via Campagna, 18	27
Vis G.R. 2.3.4.	Industria disinfettanti e affini, con sede in Piacenza, via G. Taverna, 48	1306
Antiscar	Widdanca, con sede in Roma, via Guido d'Arezzo, 2	1029
Antiform	Id.	1030
Antiparassitario americano Ref	R.E.F. Conconi e C., con sede in Milano, via Plinio, 29	3411
Soluform	Trepca Italia S.p.a. Spadaro-Ventura, con sede in Catania, zona industriale - Strada Primosole	2852
Ratstop	Id.	9111
Sanderbol	Id.	3985
Domo-Drin	Santa Rita Mercantile Co., con sede in Catania, piazza Stesicoro, 59	3300
Zanex	Tadexport S.p.a., con sede in Milano, via Gaetano Negri, 10, codice fiscale n. 02737455151	10839

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Pessari in gomma	Pirelli S.p.a., con sede in Milano, via Abruzzi, 94	1524
Spritex	Delfino e C., con sede in Milano, via Tobruk, 3	5291
D.4	Parigi, con sede in Milano, via del Caravaggio, 13	6048
Scarafaggicida Evans	S.A. Italiana Evans, con sede in Milano, via Solari, 6	164/26
Warfarin Ref Compound ratticida	Ref-Conconi, con sede in Milano, via Plinio, 29	3717
Blatticida americano	Id.	3389
Bacter Cid	Biovid, con sede in Milano, via Abruzzi, 20	2598
Clorocid	Id.	2600
Clorocid isotonico	Id.	2601
Bacter Cid T.	Id.	2599
Crixeline	Siria di Bario Giuseppe, con sede in Milano, via Manzoni, 4	3400
Aetherform	Id.	2800
Insetticida Sanitax	Stabilimento chimico toscano, con sede in Prato (Firenze), via S. Trinità, 23	420
Sonotone Mod. 1111	Rag. G. Benvenuto, con sede in Genova, via Gelata, 37/3, rappresentante in Italia della ditta Sonotone Corporation - (USA)	2665
Neutral quadruplo	Laboratorio chimico Tigiesse, con sede in Rimini (Forlì), via Corignano, 92	6841
Utal	Italo Hermes, con sede in Bolzano, piazza Parrocchia, 4, rappresentante in Italia della ditta Pharmawerk Alois Binder - Landshut (Baviera)	3862
Uraform A	U.R.A., con sede in Moncalieri (Torino), via Corso Savona, 28	2366
Uratox 50	Id.	4228
Uratox insetticida murale	Id.	4227
Uratin	Id.	2497
Uraform greggio	Id.	2338
Kill Kote	R.E.N.T., con sede in Torino, corso Umberto, 3, rappresentante della ditta Peoria Paint Company Inc. - Illinois (USA)	2083
Eutan D.M.B.	Mario Bellucco, con sede in Torino, via Garibaldi, 18	1112
Floratox aerosol	Chimitox S.p.a., con sede in Torino, via Asinari di Bernezzo, 99/10	6678
Bactoflor aerosol	Id.	4742
Bausan	Im.Ep. S.p.a., con sede in Padova, via del Pescarotto, 45	5411
Nid-o-mit	Id.	5532
Iodolux	Luxchimica di Bosco Iolanda e C., con sede in Bruino Sud (Torino)	6039
Quatersol guaiacolato	Id.	5308
Quatersol	Id.	3230
Fulmen D.D.T. polvere	Porcheddu Francesco, con sede in Milano, via Feltre, 80	2530
Sferosan	Lab. Succ. Dr. A. Bottone, con sede in Genova-Camogli	143/5
Clorofil insetticida	Clorofil di Scotti Giovanni, con sede in Buccinasco (Milano), via Gobbetti, 13	5584
Ectopar	Farvet S.a.s., con sede in Genova, via G. Chiesa, 7/R	7778
Super insetticida profumato Cobra	Fratelli De Fazio, con sede in Barletta (Bari), via Regina Margherita, 175	6953
Extra insetticida profumato American rapid	Id.	6956
Super insetticida profumato 2 Nani	Id.	6854
American Rapid 2000 insetticida spray	Id.	6955
Cobra aerosol insetticida deodorante	Id.	7031
Vapol strip	Novacel Italia S.p.a., con sede in Como, via Innocenzo XI, 70	7412

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Vapol FF 2	Novacel Italia S.p.a., con sede in Como, via Innocenzo XI, 70	7413
Moschicida Idea (tipo R e tipo E)	Vailati Omero, con sede in Crema (Cremona), piazza San Martino, 2	77/19
Mitox	Id.	78/20
Mitossina solida	Id.	79/21
Detercid disinfettante	Ist. farmaceutico Scalari S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 168	8600
Cresolo Lario	Distilleria catrame «Carmelata» Cav. R. Catelli e C., con sede in Carmelata (Como)	11

Si comunica che con decreto ministeriale n. 724/R in data 17 aprile 1990 è stata revocata, in seguito a rinuncia da parte della ditta Manitoba S.p.a., codice fiscale 01748710157, con sede e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Pirelli, 19, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Atom il rosso, registrazione n. 5255.

Il presidio di cui trattasi deve essere ritirato dal commercio a cura della società interessata.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 725/R in data 17 aprile 1990 sono state revocate, in seguito a rinuncia da parte della ditta Manitoba S.p.a., codice fiscale n. 01748710157, con la sede e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Pirelli, 19, le registrazioni dei seguenti presidi medico-chirurgici denominati:

WC Net disinfettante, registrazione n. 11257;

Capitan Mordan, registrazione n. 6088;

Capitan Mordan elettroinsetticida, registrazione n. 7869;

Capitan Mordan A, registrazione n. 8460;

Capitan Mordan B, registrazione n. 8461;

Capitan Mordan C, registrazione n. 8462;

Capitan Mordan D, registrazione n. 8463.

I presidi di cui trattasi deve essere ritirati dal commercio a cura della società interessata.

90A2726

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura anglo-americana.

Facoltà di magistero:

sociologia dell'educazione.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche;
analisi matematica II.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

fisica I.

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:

teoria dei giochi e delle decisioni.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

economia e finanza delle imprese di assicurazione;
economia e finanza aziendale.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

statica;
teoria dell'urbanistica - I annualità;
tecnologia dell'architettura - II annualità;
teoria dei modelli per la progettazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2705

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *C)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1990-91:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà statale di scienze economiche e sociali (corso di laurea in economia aziendale):

matematica;
economia aziendale;
istituzioni di diritto privato;
sociologia;
istituzioni di diritto pubblico;
storia economica;
statistica metodologica;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
diritto tributario;
organizzazione del lavoro;
storia contemporanea;
economia delle aziende industriali;
bilancio e altre determinazioni di sintesi;
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in scienze internazionali):

lingua francese I (annuale);
lingua inglese I (annuale);
lingua francese II (annuale);
lingua inglese II (annuale);
sistemi politici comparati (semestrale);
storia e istituzioni dei Paesi dell'Africa (semestrale);
storia e istituzioni dei Paesi dell'America Latina (semestrale);
storia e istituzioni del Mondo arabo (semestrale);
organizzazioni internazionali (semestrale);
storia delle dottrine politiche (semestrale);
cooperazione internazionale allo sviluppo (semestrale);
politica internazionale (semestrale);
metodologia e tecnica del negoziato (semestrale);
storia e istituzioni dell'Europa Orientale (semestrale).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *C)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del primo novembre 1989 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

90A2706

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 giugno 1990, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 giugno 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 settembre 1990 è di L. 97,51, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 dicembre 1990 è di L. 94,87 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 giugno 1991 è di L. 89,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A2762

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 296.000
- semestrale ... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 52.000
- semestrale ... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 166.000
- semestrale ... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 52.000
- semestrale ... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 166.000
- semestrale ... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 556.000
- semestrale ... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* ... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna ...	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta ...	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata ...	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 255.000
Abbonamento semestrale ... L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***